



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTELLI	LUIGI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>	FIRPO	ANNAMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA


- sul ricorso n. 237/13
depositato il 20/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IRES-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



COPIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 237/13

UDIENZA DEL

17/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

102/01/13

PRONUNCIATA IL:

17.10.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.12.2013

Il Segretario

Alexander Nino

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, in seguito a controllo effettuato nei confronti della ditta " " esercente l'attività di trasporto su strada e risultato alla stessa evasore totale, accertava che questa ditta avrebbe emesso diverse fatture nei confronti della società " " con la dicitura "Trasporti effettuati x vs conto".

Al fine di valutare la posizione fiscale della società per il periodo d'imposta 2007, l'Ufficio provvedeva a notificare il rituale questionario, ottenendo le opportune informazioni.

- a) In merito a conto "Trasporti Vendite", per trasporti effettuati dalle ditte e , l'Ufficio rilevava che, a fronte della genericità ed approssimazione nella descrizione dell'oggetto delle fatture, non risultava possibile ricondurre le prestazioni rese da quest'ultimi nei confronti della società , per conseguenza, non ne riconosceva la deducibilità dei relativi costi in quanto non documentati e non inerenti ai sensi dell'art 109, comma 5, del TUIR recuperando a tassazione costi per € 78.094,11.

Inoltre l'Ufficio constatava che talune fatture del fornitore sarebbero state relative a servizi effettuati nel 2006 e, quindi non di competenza dell'esercizio 2007 in esame; venivano quindi recuperati a tassazione costi per € 12.288,11.

- b) In merito al conto "Provvigioni", l'Ufficio rilevava che:
- le fatture emesse dalla signora per un imponibile di € 11.447,76 non specificavano natura, tipologia, luoghi e modalità di calcolo, in assenza di contratto fra le parti
 - le fatture emesse dalla signora per un imponibile di € 3.751,09 riguardavano prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2006
 - le fatture emesse dalla signora per un imponibile di € 1.800,81 erano totalmente prive di descrizione

Per l'effetto venivano recuperati a tassazione € 16.999,66

- c) In merito al conto "Prestazioni occasionali" rilevato che i costi non erano stati documentati venivano recuperati a tassazione € 53.247,00

- d) In merito al conto "Canone di leasing" relativo ad un immobile, tenuto conto che lo stesso era stato dato in affitto per uso ristorante alla società " " l'ufficio ritiene non inerenti i costi relativi, in quanto la svolgerebbe attività di "Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche"; costi recuperati a tassazione € 57.830,51 oltre ai relativi oneri

Conseguentemente l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento n T7U030101879/2012 col quale accertava quanto segue:

- Maggiore IRES	€ 64.478
- Maggiore IRAP	€ 5.928
- Perdite di impresa non compensate	€ 11.205
- Maggiore IVA	€ 31.459
- Sanzione per intero	€ 96.717

COPIA

M

- Interessi fino al 20.12.2012 € 16.970
- Spese di notifica € 8,75

Si oppone la società con proprio ricorso eccependo in diritto:

- 1) La nullità dell'atto per mancata emissione del PVC ai sensi dell'art 24 Legge 4/1929 e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art 12, comma 4 e 7, D.Lgs 212/2000
- 2) La nullità dell'atto per assenza dei presupposti di applicazione dell'art 41 bis del DPR 600/73
- 3) La nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art 42 del DPR 600/73 e art 56 del DPR 633/72 e errata applicazione art 109, comma 5 e art 19 DPR 633/72

Nel merito la società eccepisce:

- a) Il disconoscimento dei costi di trasporto in quanto realmente sostenuti
- b) Il disconoscimento del costo relativo ad agenti e ai compensi occasionali delle telefoniste in quanto nessuna legge dispone la sussistenza di un contratto scritto
- c) Il disconoscimento canoni di leasing, spese legali relative ad uno sfratto e quota ammortamento arredi in quanto l'immobile sarebbe stato destinato all'attività della società e solo per la parte residuale affittato e configurabile come attività produttiva di reddito.

La società ricorrente chiede, quindi:

- in via principale l'annullamento dell'atto impugnato
- in via subordinata di volere rideterminare gli imponibili IRES, IVA e IRAP ed accessori

Resiste l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato.

In data 18 giugno 2013 questa Commissione (Giudice Monocratico dr Antonio Puzo), letto il ricorso, ritenuta l'urgenza di provvedere, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione cautelare sia sotto il profilo del fumus boni juris, sia sotto quello del periculum in mora disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza dell'11 luglio 2013 per la trattazione della suddetta istanza.

In data 11 luglio 2013 questa Commissione confermava la sospensione dell'atto impugnato già disposta con precedente decreto.

In data 17 settembre 2013 la ricorrente deposita memorie illustrative in merito alle eccezioni di diritto già enunciate con il ricorso principale e allega sentenze della Corte di Cassazione nn. 20770/2013 (dell'11 settembre 2013) e 18446 (del 26 ottobre 2012) a supporto delle proprie argomentazioni.

Letti gli atti, sentite le parti come da separato Verbale di Seduta, udito il Relatore dottor Luigi Martelli questo Collegio

COPIA

OSSERVA

Che il ricorso è fondato nel merito e, per conseguenza, deva essere accolto.

Per quanto concerne le eccezioni in diritto, infatti, questo Collegio giudica le controdeduzioni dell'Ufficio fondate per i seguenti motivi:

- 1) Nel caso in esame nessun Processo Verbale di Constatazione doveva essere emesso dall'Ufficio in quanto trattasi di accertamento basato sulle valutazioni dirette dello stesso Ufficio e non di operazioni compiute dagli Uffici Finanziari o dalla Guardia di Finanza, prodromiche rispetto all'eventuale successivo atto impositivo. Nel caso in esame, infatti, trattasi di risposte a questionario che potevano contenere tutte le osservazioni e i chiarimenti ritenuti necessari dal contribuente. Ne consegue, inoltre, che anche la doglianza del mancato rispetto dei 60 giorni dalla data di notifica del PVC è priva di pregio giuridico
- 2) Infondata è pure l'eccezione in merito all'art 41 bis del DPR 600/73 in quanto è espressamente previsto da tale articolo "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ..." che gli Uffici in seguito " a ... verifiche ...che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato ... possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti il reddito o il maggior reddito imponibile, ...". Della stessa portata risulta anche l'art 56 del DPR 600/72. Trattandosi di prove acquisite mediante le risposte a questionario, l'accertamento di cui è causa deve ritenersi legittimo
- 3) Anche l'eccezione in punto carenza di motivazione deve essere rigettata in quanto l'Avviso di accertamento impugnato chiaramente indica i motivi alla base delle rettifiche effettuate.

Nel merito, acclarato che la società ricorrente ha accolto la rettifica in merito alla competenza dei costi per € 12.288 ai fini IRES e IRAP, questo Collegio non può che condividere l'eccezione della stessa per quanto concerne l'IVA (€ 2.458,00) in quanto la detrazione non è correlata alla competenza temporale del servizio ma alla esigibilità stessa dell'imposta.

Anche per quanto concerne il recupero dei costi per trasporto (€ 78.094,00 ai fini IRES / IRAP oltre ad € 15.619,00 per IVA) questo Collegio non può che condividere le argomentazioni esposte dalla società: la tipicità del sistema di vendita con consegna al domicilio dell'acquirente, la rapidità dei trasporti abbinati al numero degli incassi e delle consegne (ben 1.629 eseguite dal solo trasportatore Massa come documentato dal ricorrente con allegato 3) presupponevano una immediata liquidazione delle competenze (in questo caso settimanale) per regolare i relativi versamenti degli incassi, al netto di parziali utilizzi effettuati dallo stesso trasportatore del contante incassato, e del pagamento dei corrispettivi per le consegne effettuate e gli incassi avvenuti.

Risulta, inoltre, che la ricorrente ha provveduto a consegnare tutti i documenti di trasporto e le fatture corrispondenti ai predetti trasporti, due esemplari dei quali sono stati prodotti anche a questo Collegio (doc. 4 (fattura n 5007) e 5 (fattura 5045)), dai quali l'Ufficio avrebbe potuto constatare la corretta indicazione del trasportatore relativo.

COPIA

Infine, a giudizio di questo Collegio, il fatto che l'accertamento sia fondato sul fatto che "... in contraddittorio il contribuente non è stato in grado di specificare a cosa si riferiscono, in modo sufficiente, le prestazioni rese ..." dai trasportatori non può comportare un risultato di disconoscimento di tali costi in quanto "... non documentati e non inerenti ..." come pretende l'Ufficio.

Del pari per quanto concerne il conto provvigioni e alle prestazioni occasionali (telefoniste addette alle vendite), sulle quali, peraltro risulta essere stata effettuata la relativa ritenuta in acconto d'imposta e regolarmente effettuata la dichiarazione Mod 770.

A giudizio di questo Collegio incombe all'Ufficio provare i fatti costitutivi a fondamento della pretesa avanzata con l'atto impositivo.

Per tali motivi nell'accertamento l'Ufficio deve dare conto non solo degli elementi di conoscenza e di giustificazione della pretesa sulla quale la rettifica si fonda (ex art 7, Legge 212/2000) ma deve evidenziare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni (art 2729 C.C.) sulle quali si basa l'atto emesso.

Nel caso di specie, a giudizio di questo Collegio, l'accertamento si limita a considerazioni formali (mancanza di contratti specifici con gli operatori, genericità descrittiva delle fatture, insufficienza delle spiegazioni) senza alcuna ricerca della realtà economica e, soprattutto, della capacità contributiva affermata dall'art. 53 della Costituzione.

E' convinzione di questo Collegio, infatti, che la dimensione della società, unita al numero di rapporti economici frazionati intercorsi, avrebbe dovuto comportare per l'Ufficio un accertamento ben più complesso ed approfondito che non quello connesso alla risposta del questionario.

E' di tutta evidenza che laddove le operazioni economiche, come nel caso di specie, siano tanto numerose, sebbene di valore contenuto, tali da dovere necessitare del congruo tempo per un corretto accertamento, il semplice ricorso alle risposte del questionario, ancorché corroborato da contraddittorio, può produrre effetti devastanti nelle conclusioni in quanto derivabili più da valutazioni di forma che non di sostanza.

Ancora più evidente risulta l'inconsistenza dell'accertamento in punto ripresa dei costi relativi al leasing immobiliare: a questo riguardo è stato evidenziato come parte dell'immobile di cui trattasi fosse utilizzato dalla società e parte dello stesso, fosse stato concesso in locazione a terzi (

).

Tenuto conto che tale società non aveva provveduto al pagamento dei canoni concordati, la ricorrente aveva provveduto ad adire le vie legali con evidente sostenimento dei costi legali (anche questi ripresi a tassazione).

A giudizio di questo Collegio non vi è dubbio che tali costi siano inerenti in quanto riferiti a immobili strumentali e che le riprese operate dall'Ufficio (ivi incluso l'ammortamento dei mobili inerenti lo stesso immobile) debbano essere annullate.

Tenuto conto della controversa natura giuridica delle questioni dedotte questo Collegio giudica compensabili le spese di giudizio.

COPIA


AM

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso
Spese compensate

Così deciso in Novara il 17 ottobre 2013

Il Presidente e Relatore



COPIA